



Città di Termoli

Provincia di Campobasso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 37 Del 15-05-2012

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

L'anno duemiladodici il giorno quindici del mese di maggio alle ore 19:26, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica :

DI BRINO BASSO, ANTONIO	P
VERINI BRUNO	P
ROBERTI FRANCESCO	P
MONTANO ALBERTO	P
DE FENZA AGOSTINO	P
CIARNIELLO ANNIBALE	A
PAPARELLA ANTONIO	P
RINALDI FRANCESCO GRAZIANO	P
AUFIERO VINCENZO	P
FABRIZIO GENNARO, TIMOTEO	P
MOLINARI BERNARDINO	P
SCIARRETTA NICOLA	P
FARINA ANGELO	P
DI GIOVINE FRANCESCO	P
D'AGOSTINO VINCENZO	P
RAGNI GIUSEPPE	P
CAMAIONI ADAMO NICOLA	P
PERRICONE STEFANO	P
MALERBA NAZARIO	P
MASCIANTONIO GIUSEPPE	P
MOTTOLA GIUSEPPE	P
PANICO FRANCESCO	P
RUSSO ANTONIO	P
DI BLASIO GIACOMO MARIO	A
MARINUCCI PAOLO	A
PARADISI DANIELE	P
CARUSO FRANCESCO	P
GIUDITTA ANTONIO	P
DE LENA GIUSEPPE	P
DI GIANDOMENICO REMO	P
GATTI ERMINIA	P

ne risultano presenti n. 28 e assenti n. 3.

Assume la presidenza MONTANO ALBERTO, in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assistito dal SEGRETARIO GENERALE D'ANELLO PAOLO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per l'esame dell'argomento indicato in oggetto.

Sulla presente proposta di deliberazione il responsabile del servizio per:

- la regolarità tecnica ha espresso il parere **Favorevole** .
- la regolarità contabile ha espresso il parere **Favorevole** .

Non sono presenti in aula i Consiglieri Mottola, Panico, Russo, Paradisi, Caruso, Giuditta, De Lena, Di Giandomenico e Gatti.

Il **Presidente** passa alla trattazione della proposta n. n. 26 del 29.02.2012.

Interviene il Consigliere Masciantonio, le cui dichiarazioni sono depositate agli atti della Segreteria.

Il **Presidente** legge l'emendamento, prot. 13846 del 04.05.2012, prodotto dalla II^a Commissione Consiliare che si allega al presente atto.

Prende la parola il Consigliere Camaioni, le cui dichiarazioni sono depositate agli atti della Segreteria.

Conclude sull'argomento il Sindaco, le cui dichiarazioni sono depositate agli atti della Segreteria.

Riprende la parola il Consigliere Camaioni, le cui dichiarazioni sono depositate agli atti della Segreteria.

Il **Presidente** mette ai voti l'emendamento, lo stesso è approvato con voti

favorevoli n. 18

contrari nessuno

astenuti n. 1 (Masciantonio)

Il **Presidente** da lettura della proposta di Consiglio Comunale n. 26 del 29.02.2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di Consiglio Comunale del Settore V – Finanze e Fiscalità Locale

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE FINANZE – FISCALITA' LOCALE

Premesso che:

- l'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*" ha introdotto la possibilità per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire, con delibera del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- il medesimo art. 4 prevede inoltre che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

Rilevato che:

- il comma 3, dell'art. 4 prevede che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 14.3.2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta;
- in conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

Atteso che il Comune di Termoli, a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, non sarebbe in grado di assicurare la manutenzione della città e l'erogazione dei servizi sinora garantiti e che quindi si rende necessario applicare la richiamata imposta di soggiorno per consentire di integrare parte delle minori risorse trasferite dallo Stato e per garantire il mantenimento ed il miglioramento del patrimonio, del decoro urbano e dei servizi offerti ai cittadini ed ai turisti;

Rilevato che la città di Termoli rappresenta una località turistica di rilievo come si rileva:

- dai dati relativi alle presenze rilevate per l'anno 2011 pari a n. 118.390 nel settore alberghiero e n. 90.695 nel settore extra-alberghiero;

- dalla presenza sul territorio dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, costituita il 19 febbraio 1962;
- dal riconoscimento da parte della FEE per la nona volta consecutiva dal 2003 della Bandiera Blu, "marchio" di qualità assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio;
- presenza sul territorio della facoltà di Scienze Turistiche dell'Università degli Studi del Molise;

Preso atto che il regolamento nazionale previsto dal comma 3 del citato articolo 4 è in corso di pubblicazione;

Che il Comune di Termoli intende istituire l'imposta e conseguentemente adottare un proprio regolamento disciplinante l'imposta da applicarsi nel proprio territorio e che il relativo testo è allegato alla presente deliberazione e ne forma parte integrante e sostanziale;

Considerato che tale regolamento è stato presentato alle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive ubicate nel territorio di Termoli in data 24.04.2012 ;

Ritenuto pertanto di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23;

Ritenuto pertanto di approvare il Regolamento sull'imposta di soggiorno nel Comune di Termoli, allegato alla presente deliberazione di cui ne forma parte integrante e sostanziale contenente modalità applicative del tributo e particolari esenzioni e riduzioni dal pagamento dell'imposta;

Precisato che la misura dell'imposta è stabilita con criteri di gradualità e proporzionalità e che, per tali effetti si assumono le tipologie e classificazioni delle strutture ricettive come previste dalla normativa regionale di settore, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle singole strutture ricettive e conseguentemente dei prezzi applicati;

Ritenuto di riservarsi di modificare/integrare la disciplina di cui al presente provvedimento alle disposizioni che saranno emanate con il previsto regolamento nazionale;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;

Visto l'art. 29, comma 16-quater, Decreto Legge n. 216/2011, convertito con la legge di conversione n. 14/2012 che differisce al 30.06.2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'art. 42 del D. lgs. 267/2000;

PROPONE

1. di istituire, per le ragioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate, l'imposta di soggiorno così come prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23;
2. di approvare il Regolamento sull'imposta di soggiorno allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. di determinare l'imposta di soggiorno, per ogni pernottamento, nelle seguenti misure:

STRUTTURA- Classificazione	IMPOSTA
Settore alberghiero	(euro)
Alberghi	
4/5 stelle	€ 2,50
3 stelle	€ 2,00
2 stelle	€ 1,50
1 stella	€ 1,00
Residenze turistico alberghiere	
4/5 stelle	€ 2,50
3 stelle	€ 2,00
2 stelle	€ 1,50
1 stella	€ 1,00
Settore extra-alberghiero	
Agriturismo	€ 1,00
Bed & breakfast	€ 1,00
Case per ferie	€ 1,00
Residence	€ 1,00
Case e appartamenti per vacanze	€ 1,00
Affittacamere	€ 1,00
Alloggi vacanze	€ 1,00

4. di dare atto che le misure dell'imposta di cui al precedente punto potranno essere variate con delibera di Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nell'esercizio precedente;
5. di stabilire di inserire negli allegati al bilancio di previsione annuale e nella relazione al rendiconto una nota informativa sugli interventi finanziati con gli introiti derivanti dall'imposta di soggiorno;
6. di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento ad intervenuta esecutività al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 comma 15 del D.L. n. n. 201 del 6.12.2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione.
7. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione:

con voti

favorevoli n. 18

contrari nessuno

astenuti n. 1 (Masciantonio)

DELIBERA

Di approvare la summenzionata Proposta di Delibera di Consiglio Comunale e per l'effetto di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno così come emendato dalla Commissione che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente mette ai voti l' immediata esecutività:

con voti

favorevoli n. 18

contrari nessuno
astenuti n. 1 (Masciantonio)

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D.LGS. N. 267/2000.

Dà atto che il presente provvedimento ha acquisito
in data 29-02-2012 il parere **Favorevole** per la regolarità tecnica del PERUZZINI NORMA
in data 29-02-2012 il parere **Favorevole** per la regolarità contabile del PERUZZINI NORMA
depositati in originale nel relativo fascicolo.

Del che si é redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to MONTANO ALBERTO


IL SEGRETARIO GENERALE
f.to D'ANELLO PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del Comune il giorno **07 GIU. 2012** e per 15 gg. consecutivi.

Termoli, **07 GIU. 2012**


IL SEGRETARIO GENERALE
f.to D'ANELLO PAOLO



COPIA conforme all'originale per uso amministrativo

Termoli, **07 GIU. 2012**

IL SEGRETARIO GENERALE




CERTIFICATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

- è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del Decreto L.vo 18.08.2000 n. 267.

Termoli, **07 GIU. 2012**

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI TERMOLI

(Prov. di Campobasso)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 23 del 14/03/2011

Approvato con Delibera di C.C. n. 37 del 15 maggio 2012

Art. 1

Principi generali

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.

Art. 2

Istituzione e presupposto impositivo

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio 2012.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Termoli.
4. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.
5. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: campeggi, villaggi turistici, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, case per ferie, residenze turistico-alberghiere e alberghi.

Art. 3

Finalità dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare totalmente gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Termoli, in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali locali nonché interventi di manutenzione e sviluppo dei servizi pubblici.
2. In sede di bilancio di previsione deve essere specificatamente indicato a quale dei sopracitati compiti è destinata la riscossa per l'anno di riferimento.
3. Eventuali economie realizzate in corso di esercizio restano vincolate per destinazione e potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo

Art. 4

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle struttura ricettive di cui all'articolo 2 e non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Termoli.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Art. 5

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale, fatta salva la determinazione in sede di prima applicazione .
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in "stelle".

Art. 6

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. i minori fino al compimento del 14° anno;
 - b. i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
 - c. gli studenti iscritti ai corsi di laurea delle facoltà presenti nella sede di Termoli dell'Università degli Studi del Molise.

Art. 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono al gestore della struttura l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.

2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Termoli. E' consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Termoli delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno quindici del mese successivo con le seguenti modalità:
 - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
 - b) mediante versamento diretto presso il Tesoriere Comunale;
 - c) tramite procedure telematiche.
5. Le somme da versare inferiori a € 50,00 potranno essere sommate al versamento successivo dandone debita informazione nella comunicazione di cui al successivo articolo.

Art. 8

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni e riduzioni dell'imposta di soggiorno.
2. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di presentare mensilmente una comunicazione al Comune riportante: il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese di riferimento, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art.6, l'imposta dovuta, gli estremi del versamento di cui al precedente art. 7, nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa, eventuali importi non versati da cumularsi al mese successivo.
3. La comunicazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune, è trasmessa al medesimo in via telematica, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento.

Art. 9

Accertamenti

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 27.12.2006, n. 296.
2. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 8.
3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Il Comune, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive con esenzione di spese e diritti, può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs. 472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art. 8 comma 2, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 689/81.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 8 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.

Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni delle Legge 689/81.

5. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296.

Art. 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Art. 12

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione di cui al precedente art. 8.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296.
4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 10 euro.

Art. 13

Contenzioso

1. Le controversie concernenti il tributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi D.Lgs. 546/1992.

Art. 14

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° giorno del mese successivo all'esecutività della relativa delibera di approvazione.
2. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011.
3. In caso di incompatibilità tra la disciplina del presente regolamento e quanto stabilito con il regolamento attuativo di cui al precedente comma, ove emanato, si applicano le norme previste da quest'ultimo.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.